



**ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO PER
ATTIVITÀ DI RICERCA, PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA DI LAUREA O
PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE**

(in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 - D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

ACCORDO TRA

Regione Marche

e

Parti Sociali

e

Università Politecnica delle Marche, Università degli studi di Camerino, Università degli studi di
Macerata, Università degli studi di Urbino

e

Le Fondazioni ITS

di seguito denominate "Parti".

VISTO

- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, in vigore dal 25 ottobre 2011, e in particolare l'art. 5 del suddetto decreto, che regola l'apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- La Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", in particolare l'art. 17 della suddetta legge che regola i profili formativi dei contratti di apprendistato; come modificata dalla L.R. n. 17 maggio 2012 n.14,

Considerato che

- "Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato dal MLPS e dal MIUR", che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro...";

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



- L'art. 5 comma 2 del D. Lgs 167/2011 rimette la regolamentazione e la durata dei profili che attengono alla formazione di percorsi in apprendistato di alta formazione e di ricerca alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
- L'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato per la qualifica o il diploma professionale a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167;
- la Regione Marche ritiene che il contratto di apprendistato in alta formazione sia uno strumento di intervento per l'occupazione giovanile, che consente di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e di rafforzare lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro.

le Parti concordano che

- Obiettivo del presente accordo è la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 167/2011, per il conseguimento di titoli di Laurea triennale e Magistrale, Master di I e II livello, Dottorato di Ricerca e percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per giovani che stipuleranno contratti di apprendistato per l'alta formazione con aziende la cui sede operativa sia ubicata nel territorio regionale marchigiano.

Università

- Lo scopo prioritario dell'attivazione di questa innovativa tipologia contrattuale è l'adozione una metodologia basata su una forte integrazione tra il percorso realizzato in azienda e il percorso realizzato nell'istituzione formativa: l'ateneo riconosce e valorizza il percorso in



impresa e rilascia il titolo di studio finale attribuendo i crediti formativi anche per le conoscenze maturate lavorando in azienda.

- In tal modo possono venir soddisfatte le esigenze di un'impresa sotto il profilo della organizzazione produttiva e gestionale per l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, della ricerca scientifica e tecnologica da trasferire direttamente nel processo produttivo con l'obiettivo di migliorare i prodotti esistenti e costruirne di innovativi, assicurando in tal modo una elevata competitività sul mercato di riferimento.
- Sotto l'altro profilo il giovane apprendista laureato/a ha l'opportunità di conseguire un titolo di studio universitario ottenuto attraverso un percorso formativo misto calato nel processo produttivo/aziendale che si trova al centro del piano di studio o di ricerca, con elevate possibilità di stabilizzazione occupazionale, o quantomeno migliorare la propria occupabilità.
- Per quanto sopra esplicitato sia i Master che i Dottorati di Ricerca nell'alto apprendistato fanno parte della programmazione dell'offerta formativa universitaria standard ma vengono costruiti tenendo conto degli apporti e dei suggerimenti delle aziende che intendono assumere il giovane laureato a questo fine.
- La realizzazione dei percorsi formativi dovrà avvenire in parte presso l'Università e in parte presso l'azienda con cui il giovane laureato stipulato il contratto di apprendistato.
- I suddetti percorsi sono rivolti a giovani laureati con età compresa tra i 18 e i 29 anni e nello specifico:
 - o Laurea Triennale: studenti universitari che abbiano già conseguito (60 CFU) di un percorso di Laurea triennale;
 - o Laurea Magistrale: studenti universitari iscritti ad un percorso di Laurea Magistrale o Specialistica, ai fini dell'acquisizione del titolo di Laurea Magistrale;
 - o Master I livello: soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore;
 - o Master II livello: soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente/equipollente;
 - o Dottorato di Ricerca: soggetti ammessi e/o già inseriti in corsi di Dottorato di Ricerca.



- la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di:
 - o Laurea Triennale non può essere superiore a 36 mesi
 - o Laurea Magistrale non può essere superiore a 24 mesi
 - o Master di I e II livello non può essere superiore a 24 mesi
 - o Dottore di Ricerca non può essere superiore a 48 mesi.
- La durata dei percorsi formativi è aumentabile sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;
- La durata dei contratti di cui ai punti sopra citati è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni formative che realizzano il percorso formativo, di CFU conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.
- L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo, la metodologia adottata finalizzata all'acquisizione delle competenze, le modalità di attuazione dei sistemi di assicurazione della qualità di cui all'art. 5 saranno stabilite successivamente la firma della presente Accordo, tra l'Università e le aziende o le associazioni rappresentative delle imprese. Il progetto così definito, che costituisce il Piano Formativo Individuale, è parte integrante del contratto di apprendistato e dovrà descrivere gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
- Le attività formative riportate nel punto precedente, devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto, in modo da consentire sia l'alternanza tra lo studio ed il lavoro, che il completamento del percorso formativo necessario per il conseguimento del titolo previsto dal contratto.
- La componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione, stipulato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, termina a seguito del conseguimento del titolo di alta formazione.



-
- Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'Università e le istituzioni di ricerca attestano i crediti formativi anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Istruzione Tecnica superiore

- I percorsi finalizzati all'acquisizione del titolo di Diploma di Tecnico Superiore sono rivolti a:
 - o studenti degli ITS di cui al DPCM 25/01/2008, che abbiano frequentato con profitto i primi due semestri del percorso ;
 - o soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- La durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore non può essere superiore a 36 mesi.
- Tale durata è aumentabile sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio da parte delle Fondazioni ITS.
- La durata dei contratti di cui ai punti sopra citati è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni formative che realizzano il percorso formativo, di crediti formativi conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.
- L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni formative e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese.
- La componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, termina a seguito del conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dalle Fondazioni ITS.
- Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'istituzione formativa attesta i crediti formativi, anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.



I percorsi formativi di apprendistato di alta formazione dovranno rispettare gli standard formativi di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 167/2011;

– Gli obiettivi finalizzati a rendere gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per le attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma di laurea o per percorsi di alta formazione fattore di interesse per le imprese e per i giovani sono i seguenti:

- valorizzazione delle competenze già in possesso dei giovani al fine di personalizzare il percorso formativo;
- valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo che, sulla base del Piano Formativo Individuale, favorisca la realizzazione del programma formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e il conseguimento del titolo previsti dal contratto;
- valorizzazione della figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo;
- valorizzazione del raccordo tra il tutor didattico e il tutor o referente aziendale per il coordinamento e la realizzazione della attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista;
- Le Parti dell'Accordo hanno la facoltà di stabilire forme di incentivi per gli apprendisti e per le imprese, al fine di rendere maggiormente appetibile l'utilizzo e la diffusione di questa tipologia di apprendistato, nei limiti della normativa vigente;

– Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica – semestralmente - l'andamento dei percorsi di apprendistato di alta formazione avviati.

– La presente intesa potrà essere modificata o integrata al fine di adeguarla alle innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire in materia di apprendistato.

Ancona, 24 settembre 2012

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

Ancona, 24 settembre 2012



Letto e sottoscritto:

REGIONE MARCHE

Marco Sestini

CGIL MARCHE

John De

CISL MARCHE

Stefano...

UIL MARCHE

[Signature]

UGL MARCHE

[Signature]

CONFSAL MARCHE

Paolo Martini

CONFINDUSTRIA MARCHE

Paolo Bigliardi

CONFCOMMERCIO MARCHE

[Signature]

CONFESERCENTI MARCHE

Alvio Sestini

[Signature]

CONFAPI MARCHE

.....

CONFSERVIZI MARCHE

[Signature]

[Signature]

CONFARTIGIANATO MARCHE

.....

CNA MARCHE

[Signature]

CASARTIGIANI MARCHE

.....

CLAAI MARCHE

[Signature]

[Signature]

CONFAGRICOLTURA MARCHE

.....

COLDIRETTI MARCHE

[Signature]

CIA MARCHE

.....



COPAGRI MARCHE

[Handwritten signature]

LEGACOOP MARCHE

[Handwritten signature]

CONFCOOPERATIVE MARCHE

[Handwritten signature]

AGCI MARCHE

[Handwritten signature]

UNCI MARCHE

CONFPROFESSIONI MARCHE

UNIVERSITA' DI ANCONA

[Handwritten signature]

UNIVERSITA' DI CAMERINO

[Handwritten signature]

UNIVERSITA' DI MACERATA

[Handwritten signature]

UNIVERSITA' DI URBINO

[Handwritten signature]

FONDAZIONE ITS FABRIANO

[Handwritten signature]

FONDAZIONE ITS PORTO SANT'ELPIDIO

[Handwritten signature]

FONDAZIONE ITS RECANATI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]